

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
105/2022/R/GAS

***FORNITORI DI ULTIMA ISTANZA E
FORNITORI DEL SERVIZIO DI DEFAULT
DISTRIBUZIONE
DEL GAS NATURALE***

***ORIENTAMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI
ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO***

***Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale
15 marzo 2022***

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione 8 febbraio 2022, 44/2022/R/gas per l'adozione di provvedimenti per l'adeguamento delle condizioni di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza e del servizio di default distribuzione del gas naturale.

Il procedimento in parola si inserisce, inoltre, nel percorso di riforma delineato nell'obiettivo strategico "OS.24 Garantire la concorrenza e la tutela dei clienti vulnerabili" con specifico riferimento alla linea di intervento relativa all'Innovazione ed adeguamento del servizio di ultima istanza alle nuove condizioni del contesto competitivo del mercato retail, contenuta nel Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it, entro il 1 aprile 2022. Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia**

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.608/290

e-mail: protocollo@pec.arera.it oppure info@area.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpdp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

1	INTRODUZIONE.....	8
2	INQUADRAMENTO GENERALE DELL’INTERVENTO NEL CONTESTO NORMATIVO E REGOLATORIO DI RIFERIMENTO.....	12
	DISCIPLINA DEI SUI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE.....	12
	CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	14
3	ORIENTAMENTI PER L’ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA.....	18
4	ORIENTAMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI MECCANISMI DI PEREQUAZIONE DEI RICAVI.....	20
5	ORIENTAMENTI PER LE DISPOSIZIONI A CSEA IN TEMA DI MECCANISMI DI PEREQUAZIONE.....	23

1 INTRODUZIONE

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 8 febbraio 2022, 44/2022/R/gas per l’adeguamento delle condizioni economiche di erogazione definite per i servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale e per la definizione dei meccanismi di perequazione dei suddetti servizi.
- 1.2 Nel settore del gas naturale, i servizi di ultima istanza (di seguito, congiuntamente definiti anche SUI) sono distinti tra la fornitura di ultima istanza e il servizio di *default* distribuzione (di seguito: SdD Distribuzione) a seconda delle caratteristiche dei clienti finali per cui si attivano i suddetti servizi nonché delle ragioni sottostanti alla suddetta attivazione (si veda il capitolo 2) mentre i soggetti che erogano i servizi sono identificati attraverso specifiche procedure concorsuali.
- 1.3 Relativamente al periodo intercorrente dall’1 ottobre 2021 al 30 settembre 2023, la deliberazione 290/2021/R/gas¹ ha, tra l’altro, definito i criteri e le modalità per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza (di seguito: FUI) e dei fornitori del SdD Distribuzione o FDD, confermando la regolazione dei SUI disciplinante le modalità di espletamento e partecipazione alle procedure concorsuali nonché le modalità di erogazione di tali servizi già previste nel TIVG.
- 1.4 In linea con le previsioni della deliberazione 290/2021/R/gas, la società Acquirente unico Spa ha proceduto all’individuazione dei FUI e dei FDD, pubblicando gli esiti rispettivamente il 9 settembre 2021 e il 16 settembre 2021. Le tabelle 1 e 2 mostrano i soggetti individuati con riferimento al periodo compreso tra l’1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2023.

Tabella 1: FUI

Area di prelievo	Ordine di merito	Società
1. Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria	1°	Hera Comm Spa
	2°	Enel Energia Spa
2. Lombardia	1°	Enel Energia Spa
	2°	Hera Comm Spa
3. Trentino-Alto Adige e Veneto	1°	Hera Comm Spa
	2°	Enel Energia Spa
4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna	1°	Hera Comm Spa
	2°	Enel Energia Spa
5. Toscana, Umbria e Marche	1°	Hera Comm Spa

¹ In coerenza con il periodo di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza previsto dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27 maggio 2021

	2°	Enel Energia Spa
6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia	1°	Enel Energia Spa
	2°	Hera Comm Spa
7. Lazio	1°	Hera Comm Spa
	2°	Enel Energia Spa
8. Campania	1°	Hera Comm Spa
	2°	Enel Energia Spa
9. Sicilia e Calabria	1°	Enel Energia Spa
	2°	Hera Comm Spa

Tabella 2: FD_D

Area di prelievo	Ordine di merito	Società
1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria	1°	Hera Comm Spa
	2°	Enel Energia Spa
2. Lombardia	1°	Hera Comm Spa
	2°	Enel Energia Spa
3. Trentino-Alto Adige e Veneto	1°	Hera Comm Spa
	2°	Enel Energia Spa
4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna	1°	Hera Comm Spa
	2°	Enel Energia Spa
5. Toscana, Umbria e Marche	1°	Hera Comm Spa
	2°	Enel Energia Spa
6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia	1°	Hera Comm Spa
	2°	Enel Energia Spa
7. Lazio	1°	Hera Comm Spa
	2°	Enel Energia Spa
8. Campania	1°	Hera Comm Spa
	2°	Enel Energia Spa
9. Sicilia e Calabria	1°	Hera Comm Spa
	2°	Enel Energia Spa

- 1.5 L'attuale situazione congiunturale di sopravvenuta e imprevedibile crescita elevata dei prezzi del gas naturale ha comportato specifiche criticità² nell'erogazione dei suddetti servizi, con un fenomeno – comunque connesso alla suddetta situazione congiunturale – di considerevole incremento di volumi dei SUI, con un livello di volumi serviti all'1 febbraio 2022 pari a circa il 250% rispetto ai volumi relativi a ottobre 2021. Simile variazione non trova precedenti nei passati anni termici in cui, a titolo di esempio, la variazione di volumi riferiti allo stesso periodo temporale, oscillava in un intorno di circa il 10%.

² Tali criticità sono state peraltro segnalate dalla società Hera Comm Spa con comunicazione del 23 dicembre 2021 e con comunicazione del 21 gennaio 2022

- 1.6 In tale situazione, le attuali modalità di determinazione del prezzo pagato dal cliente finale per la parte relativa alla materia gas naturale, a copertura dei costi di approvvigionamento, nel prevedere l'applicazione della componente C_{MEM} (ed in particolare dell'elemento P_{FOR}) delle condizioni del servizio di tutela, potrebbero non essere sufficienti, per gli esercenti i SUI, a recuperare il costo di approvvigionamento sostenuto per l'approvvigionamento dei volumi mensili incrementali non noti e non prevedibili al momento in cui gli stessi esercenti si possono procurare gli ordinari strumenti di copertura dei rischi connessi alle variazioni dei prezzi di mercato rispetto al citato elemento P_{FOR} . Tale incremento risulta particolarmente rilevante in ragione del differenziale tra le quotazioni *forward*, utilizzate nel momento della determinazione dell'elemento P_{FOR} , e le quotazioni che si realizzano nel momento in cui possono essere approvvigionati i volumi incrementali.
- 1.7 Inoltre, l'andamento delle quotazioni *forward* ha comportato, nell'ambito dei SUI, che il prezzo pagato dal cliente finale, per la parte materia gas naturale a copertura dei costi di approvvigionamento, sia risultato non allineato bensì notevolmente inferiore rispetto alle condizioni del mercato libero, ciò determinando un incentivo per i clienti finali a permanere nell'ambito dei SUI.
- 1.8 In tale prospettiva, l'Autorità intende intervenire per definire specifici interventi sulle modalità di determinazione delle condizioni di erogazione dei SUI, con particolare riferimento a:
- a) l'adeguamento delle modalità di determinazione delle condizioni economiche dei SUI, con particolare riferimento alla componente del prezzo a copertura della materia gas naturale, al fine di: (i) limitare il rischio legato ai costi di approvvigionamento dei volumi incrementali e (ii) fornire ai clienti finali il corretto incentivo a uscire dai servizi di ultima istanza, in coerenza con la natura transitoria e le finalità proprie dei suddetti servizi;
 - b) la modifica degli attuali meccanismi di perequazione, al fine di garantire, tra l'altro, agli attuali esercenti i SUI, con riferimento al periodo compreso tra l'1 ottobre 2021 e la data in cui troveranno applicazione le nuove modalità di determinazione delle condizioni economiche di cui alla precedente lettera a), un'adeguata compensazione degli oneri, imprevedibili ed sproporzionati emersi nell'attuale fase congiunturale, in connessione all'attuale andamento dei costi di approvvigionamento per i volumi incrementali. Inoltre, verranno altresì implementati i meccanismi di perequazione dei ricavi per gli esercenti i SUI, sia con riferimento alle gare 2021 sia ai periodi precedenti che non sono stati ancora oggetto di perequazione, nonché le connesse modalità operative di gestione, da

parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA). I meccanismi in parola sono volti a garantire che i ricavi degli esercenti i SUI siano determinati in base al parametro da ciascuno offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica anche nelle fattispecie in cui, in funzione del tempo di permanenza nel servizio, venga fatturato ai clienti finali un prezzo differente rispetto al prezzo che si determinerebbe applicando il suddetto parametro.

- 1.9 Ai fini di quanto sopra, il presente documento di consultazione è così strutturato:
- a) il capitolo 2 illustra il contesto normativo e regolatorio entro cui inquadrare gli interventi in questa sede prospettati;
 - b) il capitolo 3 riporta gli orientamenti generali relativi all'adeguamento delle condizioni economiche dei SUI;
 - c) il capitolo 4 riporta gli orientamenti relativi all'implementazione dei meccanismi di perequazione, al fine di garantire agli attuali esercenti i servizi di ultima istanza un'adeguata compensazione dei costi sostenuti in connessione ai costi di approvvigionamento per i volumi incrementali;
 - d) il capitolo 5 riporta gli orientamenti relativi alle procedure operative dei meccanismi di perequazione gestiti dalla CSEA.

2 INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO NEL CONTESTO NORMATIVO E REGOLATORIO DI RIFERIMENTO

DISCIPLINA DEI SUI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

Servizio di fornitura di ultima istanza

- 2.1 La disciplina applicabile ai FUI trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni definite dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo 164/00) il cui dettato prevede che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi: Ministero della Transizione Ecologica, di seguito anche MiTE), anche in base a quanto stabilito all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99/09, siano individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico³ e nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 luglio 2004, n. 239/04.
- 2.2 Tale servizio di ultima istanza ha quindi la funzione di garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero anche per motivi indipendenti dalla propria volontà (es. fallimento dell' esercente la vendita), senza tuttavia offrire più a questi ultimi una tutela di prezzo (come accade, invece, nell'ambito del c.d. servizio di tutela del gas naturale⁴): anzi, secondo quanto sopra ricordato, i prezzi praticati nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza dovrebbero incentivare il cliente finale a ricercare nuove offerte di vendita sul libero mercato.
- 2.3 Relativamente al periodo intercorrente dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2023, il Decreto MiTE 27 maggio 2021 ha definito gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza. Nel dettaglio:
- è stato confermato l'ambito di applicazione soggettivo del servizio prevedendo che il FUI eroghi la fornitura qualora i clienti finali si trovino senza un fornitore:

³ Un'elencazione non esaustiva di attività di servizio pubblico ricomprende ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza.

⁴ Relativamente al settore del gas naturale, come noto, l'Autorità definisce, in coerenza con le ultime disposizioni di legge in materia, le condizioni economiche del c.d. servizio di tutela del gas naturale per i clienti che ne hanno diritto.

- per cause diverse dalla morosità del cliente finale con riferimento ai: (i) punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici; (ii) punti di riconsegna relativi condomini con uso domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno; (iii) punti di riconsegna per usi diversi e con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
- per qualsiasi causa con riferimento alle utenze relative ad attività di servizio pubblico;
- è stato demandato all’Autorità di regolare, tra l’altro, le condizioni economiche del servizio, secondo meccanismi atti a incentivare l’uscita dei clienti finali dal servizio di fornitura di ultima istanza.

2.4 E’ utile evidenziare come la durata del periodo di assegnazione del servizio fissato dal Decreto MiTE 27 maggio 2021 pari a due anni termici travalica il termine di cessazione del servizio di tutela che, sulla base della normativa vigente, è fissato all’1 gennaio 2023.

SdD distribuzione

2.5 Poiché non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI⁵, i consumi del cliente finale che si trovasse in una situazione siffatta determinerebbero un prelievo indebito di gas dalla rete, non bilanciato da corrispondenti immissioni (c.d. prelievo diretto). Per far fronte a tali possibili situazioni e garantire il bilanciamento dei prelievi diretti, l’Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il SdD Distribuzione, erogato dall’impresa di distribuzione in quanto responsabile del dispacciamento nelle proprie reti⁶.

2.6 Il SdD Distribuzione garantisce, quindi, la (sola) continuità della fornitura per un periodo tendenzialmente transitorio (e il connesso bilanciamento della rete), ed è funzionale, alternativamente a consentire:

- a) al cliente finale di trovare un nuovo fornitore nel libero mercato – ciò avviene quando il SdD Distribuzione si attiva nei casi in cui il cliente resta privo del fornitore per cause a lui non imputabili senza che possa essere attivato il FUI;
- b) la disalimentazione fisica del punto di prelievo interessato senza porre in capo al fornitore, che abbia risolto il contratto per inadempimento del cliente, gli

⁵ Il FUI potrebbe non attivarsi perché il cliente finale non ne ha diritto o potrebbero verificarsi casi in cui non esiste un soggetto disponibile ad erogare il servizio (ad esempio è andata deserta la gara per la selezione ovvero il FUI ha già impegnato l’intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l’incarico).

⁶ Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11.

oneri connessi ai tempi a tal fine necessari, nel caso in cui il cliente resti senza fornitore a causa della sua morosità.

- 2.7 La regolazione del SdD Distribuzione è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 241/2013/R/gas. In particolare, quest'ultima deliberazione ha previsto che:
- le attività di fatturazione e di gestione dei rapporti contrattuali con i clienti finali, funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti interessati nell'ambito del SdD Distribuzione, possano essere gestite da uno o più FD_D, imprese di vendita selezionate a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni definite dall'Autorità;
 - le restanti prestazioni essenziali del SdD Distribuzione (consistenti nella tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché nella corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto) debbano essere erogate direttamente dall'impresa di distribuzione.
- 2.8 Tale impianto regolatorio, la cui legittimità è stata confermata anche dal giudice amministrativo, prevede quindi che sia l'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'intero servizio, e che nell'eventualità in cui non sia possibile attivare il FD_D, la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti che dovrebbero essere serviti dal FD_D rientrano nella responsabilità dell'impresa di distribuzione, quale responsabile del bilanciamento della sua rete.

CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- 2.9 L'attuale disciplina dei SUI, definita dal Titolo IV del TIVG (FUI –Sezione I e FD_D – Sezione II), comprende le condizioni di erogazione, le procedure per l'attivazione e la cessazione della fornitura, gli obblighi di comunicazione dei soggetti coinvolti, nonché gli appositi meccanismi di compensazione degli oneri della morosità e, per l'FD_D il meccanismo perequativo dei ricavi relativo ai soli casi in cui il servizio venga fornito con riferimento a clienti finali aventi diritto al servizio di FUI ma quest'ultimo non può essere attivato.
- 2.10 Tale disciplina è stata da ultimo definita dalla deliberazione 290/2021/R/gas che, in ragione di quanto previsto dal Decreto MiTE 27 maggio 2021, ha sostanzialmente confermato le modalità di determinazione delle condizioni di erogazione dei servizi di ultima istanza già applicate per i periodi precedenti.

2.11 Con specifico riferimento alla definizione delle condizioni economiche dei servizi di ultima istanza, per quanto riguarda il FUI, al cliente finale è applicato un prezzo pari alle condizioni di tutela di cui alla Sezione I del Titolo II del TIVG e di una quota del parametro β^7 offerto dal soggetto aggiudicatario del servizio in sede di procedura ad evidenza pubblica. Tale quota risulta differenziata in base al tempo di permanenza nel servizio e alla tipologia di cliente finale, in particolare:

- a) per i clienti che hanno diritto alla tutela (clienti domestici e condomini per uso domestico), per i primi 3 mesi si applicano esclusivamente le condizioni di tutela e, a partire dal 4° mese, il prezzo viene determinato applicando, oltre le condizioni di tutela, il parametro β offerto;
- b) per i clienti appartenenti alla tipologia usi diversi con consumi inferiori a 50.000 Smc, non aventi diritto alla tutela, relativamente ai primi 3 mesi si applicano le condizioni di tutela incrementate di una percentuale pari al 70% del parametro β e, a partire dal 4° mese, vengono applicate le condizioni di tutela più l'intero parametro β offerto;
- c) per i clienti titolari di punti di riconsegna riconducibili ad attività di servizio pubblico, si applicano, relativamente ai primi 3 mesi, le condizioni di tutela incrementate di una percentuale pari al 70% del parametro β ; successivamente, per altri 3 mesi, vengono applicate le condizioni di tutela più l'intero parametro β offerto e dal 7° mese di fornitura le condizioni applicate subiscono un ulteriore incremento prevedendo l'applicazione delle condizioni di tutela incrementate di una percentuale pari al 130% del parametro β .

Per i clienti di cui alla precedente lettera c) viene inoltre applicato il corrispettivo INA_{UI} a copertura almeno parziale degli oneri relativi alla morosità, per i quali è previsto che la parte non coperta da detto corrispettivo sia recuperata attraverso la componente UG_3 applicata a tutti i clienti finali.

2.12 Per quanto concerne le condizioni economiche relative all' FD_D , il prezzo applicato a ciascun cliente finale è differenziato a seconda delle cause di attivazione del servizio. In particolare, viene stabilito che:

- a) nei casi in cui il cliente (con le caratteristiche per l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza) resti privo del fornitore per cause a lui non imputabili senza che possa essere attivato il FUI, si applichino le medesime condizioni economiche previste dal FUI;

⁷ Il parametro β è espresso in termini di variazione di prezzo rispetto alla parte variabile della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio QVD di cui all'articolo 7 del TIVG.

b) qualora l'attivazione del servizio avvenga per altre cause o per clienti finali per i quali non è prevista l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, le condizioni economiche applicate dal FD_D siano pari alla somma delle condizioni di tutela di cui alla Sezione I del Titolo II del TIVG e una quota del parametro γ^8 offerto dai fornitori nell'ambito delle procedure. In particolare, tale quota è pari al 70% del parametro γ per i primi 3 mesi di erogazione del servizio, al 100% del suddetto parametro per gli ulteriori 3 mesi di erogazione del servizio e, a partire dal 7° mese, vengono applicate le condizioni di tutela più una quota pari al 130% dell'intero parametro γ offerto.

2.13 Inoltre, le condizioni economiche del SdD Distribuzione prevedono l'applicazione del corrispettivo INA_{UI} :

- dall'attivazione del servizio, qualora tale servizio si sia attivato per cause legate alla morosità del cliente finale nei confronti del precedente venditore;
- dal giorno della richiesta di chiusura nel caso in cui il cliente finale attivato per motivi diversi dalla morosità diventi moroso nei confronti dell' FD_D ;
- a partire dal primo giorno del sesto mese di fornitura consecutiva del servizio negli altri casi.

2.14 Per entrambi i servizi, per il periodo successivo alla rimozione della tutela di prezzo per il settore del gas naturale, il TIVG prevede che nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2023 e il 30 settembre 2023 le condizioni economiche comprendano componenti unitarie definite dall'Autorità entro il 31 dicembre 2022 in continuità con quanto previsto per il servizio di tutela agli articoli 6, 6bis, 7 e 8 del TIVG.

2.15 Infine, in ragione delle modalità di applicazione sopra evidenziate dei parametri β e γ , è previsto che ciascun esercente partecipi ad uno specifico meccanismo di perequazione che garantisca che i ricavi siano determinati in base al parametro offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica, le cui modalità applicative e procedurali sono da definirsi con successivo provvedimento.

2.16 Sono altresì previsti dalla disciplina in vigore un meccanismo di reintegrazione della morosità per i FUI (articolo 31quinquies) e meccanismi perequativi specifici⁹ per l' FD_D (articolo 37).

⁸ Anche il parametro γ è espresso in termini di variazione di prezzo rispetto alla parte variabile della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio QVD di cui all'articolo 7 del TIVG.

⁹ Trattasi del meccanismo di perequazione dei ricavi per i casi in cui l' FD_D fornisca clienti finali applicando le condizioni del FUI (cfr. punto 2.12, lettera a)) e del meccanismo di reintegrazione della morosità.

2.17 Le Tabelle 3 e 4 sintetizzano le condizioni economiche applicate rispettivamente dal FUI e dal FD_D come sopra descritte.

Tabella 3. Condizioni economiche da applicare nel FUI

TIPOLOGIA DI CLIENTI FINALI	CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE		
	Primi 3 mesi	Dal 4 mese al 6 Mese	Dal 7° mese
clienti domestici, condominio uso domestico < 200.000 Smc/a	Condizioni di tutela	Condizioni di tutela + β	
usi diversi < 50.000 Smc/a	Condizioni di tutela + 70%* β	Condizioni di tutela + β	
Attività di servizio pubblico	Condizioni di tutela + 70%* β	Condizioni di tutela + β	Condizioni di tutela + 130%* β

Tabella 4. Condizioni economiche da applicare nel FD_D

TIPOLOGIA DI CLIENTI FINALI	CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE		
	Primi 3 mesi	Dal 4 mese al 6 mese	Dal 7° mese
Non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI <i>oppure</i> Sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI ma la causa è la morosità del cliente	Condizioni di tutela + 70%* γ	Condizioni di tutela + γ	Condizioni di tutela + 130%* γ
Pur sussistendo i requisiti per l'attivazione del FUI ne è impossibile l'attivazione	Condizioni FUI per i medesimi intervalli temporali		

3 ORIENTAMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA

- 3.1 Al fine di perseguire l'obiettivo di fornire al cliente finale il corretto segnale del prezzo all'ingrosso del gas naturale relativamente al momento in cui il cliente medesimo è servito nell'ambito dei SUI, l'Autorità intende rivedere le modalità di determinazione dei prezzi applicati ai clienti finali in tali servizi.
- 3.2 Attualmente, come sopra evidenziato (capitolo 2), le condizioni economiche del servizio di fornitura di ultima istanza e del SdD Distribuzione sono determinate considerando i corrispettivi del servizio di tutela. Tra questi, relativamente alla parte a copertura della materia prima gas naturale rilevano:
- la componente C_{MEM} a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (articolo 6 del TIVG);
 - la componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio (articolo 6bis).
- 3.3 Nel dettaglio, la componente C_{MEM} è definita ed aggiornata trimestralmente dall'Autorità. In particolare, tale componente è calcolata, con riferimento a ciascun trimestre, come somma dei seguenti elementi:
- a) QT_{int} , a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale;
 - b) QT_{PSV} , a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV;
 - c) P_{FOR} , a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo.
- 3.4 L'elemento P_{FOR} di cui alla lettera c) del precedente punto è fissato pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF e rilevate¹⁰ con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo. L'elemento P_{FOR} è dunque determinato considerando le quotazioni (*forward*) relative al mercato all'ingrosso del gas naturale: a titolo di esempio, ai fini della determinazione del citato elemento del I trimestre di un anno A, l'Autorità fa riferimento alle quotazioni *forward* trimestrali rilevate in ciascun giorno del mese di novembre dell'anno A-1.
- 3.5 La suddetta modalità di determinazione dell'elemento P_{FOR} comporta che, in una situazione di particolare volatilità e aumento dei prezzi del gas naturale che si è

¹⁰ Da Platts e, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS.

realizzata a decorrere dall'1 ottobre 2021, tali quotazioni possono discostarsi anche in maniera rilevante dai prezzi del gas naturale che effettivamente si realizzeranno in ciascun mese del trimestre oggetto di aggiornamento. Si pensi come, relativamente al IV trimestre del 2021, a fronte di un elemento P_{FOR} valorizzato considerando delle quotazioni pari a 44,67 €/MWh, le quotazioni del mercato spot del gas naturale, determinate come media aritmetica del SAP, sono state pari a 88,26 €/MWh nel mese di ottobre, 81,13 €/MWh nel mese di novembre e 113,47 €/MWh nel mese di dicembre. Relativamente al I trimestre del 2022 il P_{FOR} è risultato pari a 80,19 €/MWh mentre le quotazioni del mercato spot si attestano a 86,65 €/MWh nel mese di gennaio 2022.

- 3.6 Tale disallineamento, qualora così rilevante, porta ad una duplice criticità: (i) aumenta il rischio legato all'approvvigionamento della materia prima gas naturale per gli esercenti i SUI (ii) porta a uno (scorretto) incentivo alla permanenza nei servizi di ultima istanza medesimi.
- 3.7 Al fine di minimizzare le suddette criticità l'Autorità intende prevedere che, per il periodo compreso tra l'1 luglio 2022 e il 30 settembre 2023, le condizioni economiche del servizio di fornitura di ultima istanza e del SdD Distribuzione siano determinate non facendo più riferimento alla componente C_{MEM} e alla componente CCR ma al prezzo SAP di cui al comma 1.2 del TIB che rappresenta il prezzo medio giornaliero che si forma nel mercato centralizzato organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici. Tale prezzo si assume infatti rappresentativo delle condizioni contingenti del mercato all'ingrosso anche ai fini della valorizzazione delle partite economiche di sbilanciamento.
- 3.8 Nel dettaglio, il prezzo mensile potrebbe essere calcolato come media aritmetica, del prezzo SAP giornaliero nel mese di riferimento.
- 3.9 L'applicazione al cliente finale di un prezzo variabile *ex post*, soggetto ad aggiornamenti mensili nel corso dell'anno, contribuirebbe a trasferire in modo più diretto nel segnale di prezzo applicato al cliente finale il costo del gas naturale nel mercato all'ingrosso. Le nuove modalità di determinazione comporterebbero una maggiore variabilità mensile dei prezzi pagati nei SUI, in ragione di un aggiornamento ad oggi trimestrale dei prezzi effettuato comunque sulla base dell'andamento dei prezzi all'ingrosso del gas naturale. Infine, le modifiche alle attuali modalità di determinazione delle condizioni potrebbero causare modifiche al processo di fatturazione che tuttavia non sono ritenute particolarmente rilevanti. Le modalità di determinazione sopra prospettate, peraltro, porterebbero ad una convergenza rispetto a quelle applicate nel settore dell'energia elettrica per il

servizio di salvaguardia e il servizio a tutela graduale¹¹, riflettendo maggiormente il ruolo di “ultima istanza” dei servizi in oggetto.

- Q1. Si concorda con gli orientamenti dell’Autorità riguardanti le modifiche sulle modalità di determinazione delle condizioni economiche dei SUI? Se no, per quali motivi?*
- Q2. Si ritiene corretto il riferimento al prezzo medio del mercato all’ingrosso SAP e si concorda con le modalità di definizione del suddetto prezzo? Se no, per quali motivi? Quale sarebbe il corretto riferimento di prezzo da considerare?*

4 ORIENTAMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI MECCANISMI DI PEREQUAZIONE DEI RICAVI

- 4.1 L’attuale disciplina dei SUI prevede tra l’altro, che sia garantito, a ciascun FUI e FD_D, una remunerazione allineata al parametro offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica attraverso appositi meccanismi di perequazione dei ricavi.
- 4.2 Ciò comporta che ciascun esercente abbia diritto a ricevere, se positivo, o sia tenuto a versare, se negativo, un ammontare di perequazione dei ricavi pari alla differenza tra:
- a) l’ammontare di ricavi ottenibili se a tutti i clienti finali cui è erogato il SUI fosse applicato il parametro offerto nell’ambito delle procedure concorsuali;
 - b) l’ammontare di ricavi ottenuto sulla base delle condizioni economiche effettivamente applicate ai clienti finali secondo le regole riportate al paragrafo 2.11 e seguenti.
- 4.3 Rispetto a quanto sopra, l’Autorità intende integrare, in via straordinaria e per un periodo di tempo limitato, i meccanismi di perequazione per gli attuali soggetti che erogano i SUI, per tenere conto, nell’ambito degli stessi, anche di un’adeguata compensazione dei costi di approvvigionamento sostenuti, con esclusivo riferimento ai volumi incrementali.
- 4.4 Nel dettaglio, le attuali modalità di remunerazione degli esercenti comportano che, con riferimento a ciascun mese, i costi di approvvigionamento sostenuti dal singolo esercente per l’acquisto dei volumi di gas possano solo in parte essere coperti rispetto al livello dell’elemento P_{FOR}. In ragione dell’applicazione ai clienti finali dell’elemento P_{FOR}, l’esercente i SUI efficiente può, infatti, comprare a termine nel

¹¹ Cfr. art. 34.7 e 42.11 del TIV.

corso del mese di riferimento per il calcolo dell'elemento P_{FOR} una quantità pari alla quota di volumi che stima di dover fornire nel trimestre in cui troverà applicazione il suddetto elemento, sulla base delle informazioni a sua disposizione sui clienti che dovrà servire nel trimestre medesimo¹².

- 4.5 I volumi che gli esercenti i SUI dovranno fornire nel mese m dipendono invece dal consumo dei clienti effettivamente serviti nel suddetto mese. In particolare, i clienti da servire nel mese m sono pari alla somma tra i clienti entrati nel servizio all'inizio del mese m (informazione ricevuta dall'esercente nel mese precedente al mese $m-1$) e i clienti già forniti nel servizio nel mese $m-1$, cui vanno sottratti quelli usciti dal servizio alla fine del mese $m-1$.
- 4.6 La differenza tra i volumi di cui l'esercente stima di doversi approvvigionare nel momento in cui può coprirsi rispetto all'elemento P_{FOR} e i volumi effettivi che il medesimo esercente sarà tenuto ad acquistare nel corso di ciascun mese del trimestre (i cd. volumi incrementali) verrà approvvigionata ad un costo non allineato ai relativi ricavi. Il rischio di approvvigionamento relativo ai suddetti volumi incrementali risulta attualmente in parte compensato attraverso la componente CCR di cui all'articolo 6bis del TIVG e per la restante quota internalizzato nel parametro offerto nell'ambito delle procedure concorsuali.
- 4.7 Nell'attuale situazione di particolare volatilità e aumento dei prezzi del gas naturale che si è realizzata a decorrere dall'1 ottobre 2021, tuttavia, il rischio di approvvigionamento dei volumi incrementali è stato imprevedibile e sproporzionato, non solo in ragione dell'aumento dei prezzi ma soprattutto per un inaspettato e significativo aumento dei clienti per cui si sono attivati i SUI.
- 4.8 In ragione di quanto sopra, l'Autorità intende prevedere che, con riferimento al periodo 1° ottobre 2021 – 30 giugno 2022, ciascun esercente i SUI abbia diritto a ricevere (se positivo) o a versare (se negativo) un ammontare per la compensazione dei costi di approvvigionamento relativi ai volumi incrementali definito sulla base della seguente formula:

$$COMP^{APP} = \alpha * \sum_{t=1}^3 \sum_{m=1}^t [AppG_m - (P_{FOR,t} * V_m^{incr})]$$

dove:

- α è un coefficiente che assume valore compreso nell'intervallo [0,8-0.9];

¹² A titolo di esempio, con riferimento al I trimestre dell'anno A, la strategia dell'esercente SUI volta a minimizzare il rischio sarebbe quella di coprirsi nel corso del mese di novembre dell'anno A-1 rispetto alla stima dei volumi che il medesimo dovrà servire nel I trimestre dell'anno A.

- $AppG_m$ è il costo di approvvigionamento del gas sostenuto con riferimento ai volumi incrementali in ciascun mese m del trimestre t del periodo compreso tra l'1 ottobre 2021 e la data di pubblicazione del provvedimento; dopo tale data e fino al 30 giugno 2022 il costo di approvvigionamento unitario è posto pari al prezzo SAP di cui al comma 1.2 del TIB;
- $P_{FOR, t}$ sono i valori dell'elemento P_{FOR} relativi a ciascun trimestre t del periodo compreso tra l'1 ottobre 2021 e il 30 giugno 2022;
- V_m^{incr} sono i volumi incrementali di ciascun mese m del trimestre t del periodo compreso tra l'1 ottobre 2021 e il 30 giugno 2022.

4.9 Il parametro α ha la finalità di definire una compensazione che tenga conto della presenza di un fisiologico rischio volumi incrementali che, al di fuori della situazione eccezionale sopra descritta, ciascun operatore ha già internalizzato nella quantificazione del parametro offerto nell'ambito delle procedure concorsuali.

4.10 I parametri relativi al costo di approvvigionamento del gas e ai volumi incrementali si riferiscono ai livelli effettivi di ciascun esercente. Nel dettaglio, ciascun esercente dovrà rendere noto:

- il livello di costo unitario di approvvigionamento sostenuto per i volumi incrementali, definito sulla base di rendicontazioni verificabili;
- il livello dei volumi incrementali, pari alla differenza tra il totale dei volumi erogati ai clienti serviti in ciascun mese m del trimestre t e: (i) il totale dei volumi noti all'esercente nel mese precedente all'inizio dell'erogazione del servizio, con riferimento al IV trimestre 2021; (ii) il totale dei volumi erogati con riferimento al mese di riferimento per la quantificazione dell'elemento P_{FOR} , entrambi opportunamente riportati al mese m oggetto del confronto sulla base del profilo dei clienti serviti.

Q3. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti la perequazione straordinaria per la compensazione degli oneri di approvvigionamento relativa ai volumi incrementali? Se no, per quali motivi?

4.11 Inoltre, l'Autorità intende definire il sistematico meccanismo di perequazione ricavi per gli esercenti i SUI di cui al punto 4.2 che garantisca che i ricavi derivanti dall'erogazione del servizio siano determinati in base al parametro offerto da ciascun esercente in sede di procedura ad evidenza pubblica, stabilendo altresì le disposizioni per CSEA in merito alle tempistiche per la quantificazione e liquidazione degli ammontari. In tale ambito, in prima applicazione si intende prevedere che il meccanismo di perequazione ricavi sia riferito anche agli anni di

erogazione del servizio precedenti che non sono stati ancora oggetto di tale perequazione specifica.

- 4.12 In particolare, ciascun esercente i SUI avrebbe diritto a ricevere dalla CSEA per ciascun anno termico t , se positivo, o sarebbe tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di perequazione dei ricavi:

$$AP_t = RR_t - CC_t$$

dove:

- RR è l'ammontare di ricavi riconosciuto, pari ai ricavi ottenibili se a tutti i clienti finali cui è erogato il servizio nell'anno termico t fossero applicate le condizioni in base al parametro da ciascuno offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica;
- CC è l'ammontare di ricavi ottenuto dall'applicazione delle condizioni economiche effettivamente previste nell'anno termico t dalla disciplina del TIVG applicabile ai SUI¹³.

Q4. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti i meccanismi di perequazione ricavi per gli esercenti i SUI? Se no, per quali motivi?

5 ORIENTAMENTI PER LE DISPOSIZIONI A CSEA IN TEMA DI MECCANISMI DI PEREQUAZIONE

- 5.1 L'Autorità intende altresì definire le modalità operative per la gestione del meccanismo di perequazione straordinaria di cui al punto 4.8 nonché quelle inerenti al nuovo meccanismo di perequazione ricavi SUI.
- 5.2 A tal fine, si intende prevedere che CSEA liquidi i saldi derivanti da entrambi i meccanismi ponendoli a carico del *Conto per i servizi di ultima istanza* di cui al comma 71.1, lettera h) del RTDG, parimenti a quanto già avviene per i meccanismi di perequazione esistenti.
- 5.3 Con riferimento alle tempistiche per effettuare le comunicazioni in capo agli esercenti, si intendono prevedere due momenti distinti a seconda del meccanismo di perequazione; in particolare gli esercenti dovrebbero comunicare entro:

¹³ Trattasi delle condizioni economiche applicate ai clienti finali di cui al comma 31bis.3 del TIVG per i FUI e al comma 33.2 del TIVG per gli FD_D.

- a) il 30 settembre 2023, le informazioni necessarie per il calcolo degli ammontari relativi al meccanismo di perequazione straordinaria di cui al punto 4.8;
 - b) l'ultimo giorno del settimo mese successivo la fine di ciascun anno termico di erogazione della fornitura, le informazioni necessarie per il calcolo degli ammontari relativi al meccanismo di perequazione ricavi dei SUI.
- 5.4 Inoltre, CSEA dovrebbe definire le modalità con le quali ciascun esercente dovrà inviarle le comunicazioni necessarie affinché provveda alla quantificazione e alla liquidazione dei saldi derivanti dai meccanismi perequativi in via di definizione. In merito invece agli obblighi informativi in capo a CSEA, le comunicazioni all'Autorità e a ciascun esercente coinvolto, riguardanti gli ammontari relativi alle perequazioni avverrebbero entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a ciascun termine di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 5.5 Infine, gli esercenti coinvolti sarebbero tenuti ad effettuare gli eventuali versamenti di loro competenza, per ciascun meccanismo di perequazione in parola, entro 30 giorni dalle comunicazioni di CSEA di cui al punto 5.4; parimenti, entro il medesimo termine CSEA sarebbe tenuta a liquidare le eventuali partite di propria competenza.
- 5.6 Gli esercenti coinvolti sarebbero tenuti a comunicare eventuali variazioni degli importi comunicati in precedenza rilevanti per il calcolo degli ammontari relativi ai meccanismi perequativi in parola entro la prima scadenza utile per la successiva comunicazione delle medesime informazioni, in modo che CSEA possa aggiornare gli ammontari relativi alla perequazione dei ricavi.
- 5.7 Si intende altresì prevedere l'applicazione di interessi di mora in caso di ritardato pagamento delle somme spettanti sulla falsariga di quanto già previsto per i meccanismi di perequazione attualmente già disciplinati nel TIVG. Parimenti le comunicazioni in capo agli esercenti coinvolti dovrebbero costituire autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società.
- 5.8 Da ultimo, con riferimento ai meccanismi di perequazioni ricavi relativi ai SUI forniti negli anni precedenti, si intende prevedere una sessione *ad hoc*, cui tutti gli esercenti selezionati per i singoli periodi di esercizio del servizio possano partecipare. Le tempistiche di tale sessione sarebbero definite anche in base alle stime degli importi da riconoscere e alle esigenze di gettito associate alla copertura

dei predetti meccanismi secondo le modalità previste da CSEA in coerenza con quelle definite con riferimento meccanismo di perequazione straordinaria.

Q5. Si concorda sul fatto che le esigenze di gettito del meccanismo di perequazione straordinaria siano a carico della generalità dei clienti finali? Motivare la risposta.

Q6. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità in merito alle disposizioni a CSEA con riferimento ai meccanismi di perequazione? Se no, per quali motivi?